



COMUNE DI RIOMAGGIORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con DCC n. 11 del 30.04.2021

modificato con:

- **DCC n. 25 del 31.07.2021**
- **DCC n. 04 del 18.02.2023**
- **DCC n. 15 del 29.04.2023**
- **DCC n. 13 del 29.05.2024**
- **DCC n. 38 del 27.12.2025**



COMUNE DI RIOMAGGIORE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI.....	5
Art. 1. Oggetto del regolamento.....	5
PARTE SECONDA – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
TITOLO I – Norme sistematiche.....	5
Art. 2. Principi di carattere generale.....	5
Art. 3. Presupposto del canone.....	6
Art. 4. Soggetti obbligati.....	7
TITOLO II – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche.....	8
Art. 5. Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....	8
Art. 6. Tipologia di occupazioni.....	9
Art. 7. Istruttoria amministrativa	9
Art. 8. Rilascio delle concessioni di suolo pubblico.....	11
Art. 9. Divieti	12
Art. 9. bis Occupazione di suolo pubblico per Artisti di strada, hobbisti e creatori di opere dell'ingegno	12
Art. 10. Obblighi del concessionario	13
Art. 11. Titolarità della concessione e subentro	13
Art. 12. Rinnovi e proroghe	14
Art. 13. Modifica, sospensione, revoca, decadenza, rinuncia ed estinzione della concessione	14
Art. 14. Occupazioni d'urgenza	16
Art. 15. Occupazioni abusive	16
Art. 16. Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	17
Art. 17. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	18
Art. 18. Modalità di applicazione del canone	18
Art. 19. Particolari tipologie di occupazione	19
Art. 20. Esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico	24
TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	25
Art. 21. Istanze per i messaggi pubblicitari	25
Art. 22. Tipologia degli impianti pubblicitari	26
Art. 23. Istruttoria amministrativa	27
Art. 24. Titolarità dell'autorizzazione, obblighi connessi e subentro	28



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Art. 25. Rinnovo e disdetta.....	30
Art. 26. Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione dell'autorizzazione.....	30
Art. 27. Rimozione della pubblicità.....	31
Art. 28. Esposizioni pubblicitarie abusive.....	31
Art. 29. Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Art. 30. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	32
Art. 31. Modalità di applicazione del canone.....	32
Art. 32. Esclusione del canone di occupazione.....	33
Art. 33. Pubblicità effettuata con veicoli.....	33
Art. 34. Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria.....	33
Art. 35. Esenzioni per le esposizioni pubblicitarie.....	34
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	35
Art. 36. Servizio pubbliche affissioni	35
Art. 37. Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	36
Art. 38. Riduzione del canone pubbliche affissioni.....	36
Art. 39. Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	36
Art. 40. Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	37
TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	38
Art. 41. Modalità e termini per il pagamento del canone	38
Art. 42. Agevolazioni.....	39
Art. 43. Rimborsi e compensazione.....	39
Art. 44. Accertamenti - Recupero canone	39
Art. 45. Sanzioni e indennità.....	40
Art. 46. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	41
Art. 47. Autotutela	41
Art. 48. Riscossione coattiva.....	42
Art. 49. Il Funzionario Responsabile	42
PARTE TERZA – CANONE MERCATALE.....	42
Art. 50. Disposizioni generali	42
Art. 51. Presupposto del canone.....	43
Art. 52. Soggetto obbligato	43
Art. 53. Rilascio dell'autorizzazione.....	43



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Art. 54. Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	43
Art. 55. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	43
Art. 56. Modalità di applicazione del canone.....	44
Art. 57. Modalità e termini per il pagamento del canone	44
Art. 58. Rimborsi e compensazione.....	45
Art. 59. Accertamenti - Recupero canone.....	45
Art. 60. Sanzioni e indennità.....	46
Art. 61. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	47
Art. 62. Sospensione dell'attività di vendita.....	47
Art. 63. Autotutela	48
Art. 64. Riscossione coattiva.....	48
Art. 65. Il Funzionario Responsabile	48
PARTE QUARTA – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	48
Art. 66. Regime transitorio.....	48
Art. 67. Disposizioni finali	49



COMUNE DI RIOMAGGIORE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina nel territorio del Comune di Riomaggiore le seguenti forme di prelievo:
 - a) nella parte seconda, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b) nella parte terza, il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art.1, commi da 837 a 846 della L. 160/2019.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
3. In presenza di regolamenti comunali che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto della presente normativa, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili.

PARTE SECONDA – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – Norme sistematiche

Art. 2. Principi di carattere generale

1. Le disposizioni di cui alla parte seconda del presente regolamento definiscono la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, se richiesto. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della zona nella quale è ubicata l'area di occupazione o esposizione, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolari prescrizioni o specifiche regolamentazioni possono essere imposte per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico.
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare dell'atto concessorio o autorizzatorio ulteriori specifiche prescrizioni, compresa la cauzione di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
9. Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi comunque connessi, correlati o dipendenti dalla concessione di suolo pubblico o dall'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3. Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'ambito di applicazione del canone i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restando il disposto dell'art 1, comma 818, della L.160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale, comprese le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4. Soggetti obbligati

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio procede ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina



COMUNE DI RIOMAGGIORE

mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. In caso di omessa comunicazione nel termine previsto di 30 giorni sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 45 comma 3.

6. Il canone deve essere pagato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscono, in tutto o in parte, dell'occupazione.

TITOLO II – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 5. Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
2. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve presentare domanda in bollo conforme al presente regolamento, sulla base di modelli che saranno aggiornati e pubblicati sul sito del Comune di Riomaggiore, all'Ufficio preposto, il quale provvede, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti contro interessati, a darne comunicazione agli stessi nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal presente Regolamento, salvo quanto disposto per le occupazioni urgenti.
4. La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere:
 - a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, il recapito telefonico, l'indirizzo PEC se posseduto, o in alternativa l'indirizzo e-mail;
 - b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico, l'indirizzo PEC se posseduto, o in alternativa l'indirizzo e-mail;
 - c) nel caso di condomini: la domanda va sottoscritta dall'Amministratore, od in mancanza di questi, da tutti i condomini;
 - d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
 - e) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - f) la data di inizio e di fine occupazione;
 - g) l'uso particolare a cui si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico richiesti;
 - h) la descrizione particolareggiata dell'eventuale opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - i) la planimetria, in scala idonea, atta ad evidenziare la superficie del suolo che si intende occupare;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- j) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni previste dal presente regolamento e nell'atto di concessione, sospendendo il termine per la conclusione del procedimento.
5. Il servizio competente, nel caso in cui sia necessario, può richiedere ulteriore documentazione finalizzata al rilascio della concessione.
6. Qualora sia necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
7. Qualsiasi variazione al contenuto di una concessione regolarmente rilasciata deve essere previamente assentita dal Comune con le stesse modalità fissate per l'istanza originaria. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata, a condizione che non siano intervenute variazioni di alcun tipo.
8. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di occupazioni esenti dal canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.

Art. 6. Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo e procedurale, sono classificate in:
 - a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Temporanee con ciò intendendo le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici.
2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
 - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
 - b) giornaliero nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

Art. 7. Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza di occupazione di suolo pubblico. Il responsabile del relativo procedimento, verificatane l'ammissibilità, avvia la procedura istruttoria.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia nonché la necessità di acquisire e/o richiedere ulteriore documentazione, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
4. Il Comune di Riomaggiore procede al rilascio di nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico aventi natura commerciale, rispetto a quelle già in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base del contemporamento dei contrapposti



COMUNE DI RIOMAGGIORE

interessi, tenuto conto, quali criteri di valutazione, della maggiore rispondenza all'interesse pubblico oppure del minor sacrificio imposto alla collettività.

5. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, il Comune di Riomaggiore procede ai sensi del precedente comma, riservandosi la facoltà, ai soli fini di garantire il soddisfacimento di interessi analoghi e/o simili nonché di evitare potenziali contenziosi, di diminuire la superficie oggetto delle rispettive richieste di concessione e/o di suddividerla fra i vari soggetti interessati.
6. Al fine di agevolare la valutazione di cui ai commi precedenti nonché di diminuire la superficie complessiva di suolo sottratta all'utilizzo pubblico, è altresì consentita la facoltà, da parte di più attività commerciali, di richiedere l'uso congiunto della stessa porzione di suolo per differenti fasce orarie. In tal caso il canone sarà suddiviso in parti uguali fra i soggetti richiedenti, salvo diversa specifica comunicazione delle parti. Tale facoltà è esclusa per i suoli pubblici delle barche.
7. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente alla Polizia Locale per il rilascio dell'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità. Qualora si renda necessaria, per la particolarità dell'occupazione, l'acquisizione di specifici pareri tecnici, il responsabile del procedimento trasmette la domanda agli altri competenti uffici dell'amministrazione. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta. Anche un solo parere negativo determina il rigetto della domanda.
8. Il responsabile del procedimento, entro il termine sopra indicato, completata l'istruttoria, provvede al rilascio dell'atto di concessione, previo pagamento del relativo canone.
9. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta o cauzione di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
10. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento.
11. In nessun caso la concessione di occupazione di suolo pubblico può formarsi per silenzio-assenso.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Art. 8. Rilascio delle concessioni di suolo pubblico

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri da parte dei competenti uffici, sarà emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa. In caso di esito favorevole si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere i seguenti elementi, tutti essenziali:
 - a) I dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico o provato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - b) La misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o metri lineari);
 - c) L'ubicazione dell'occupazione;
 - d) La data di inizio e la data di fine dell'occupazione e l'uso specifico alla quale la stessa è destinata;
 - e) Le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione, comprese quelle prescritte a tutela dei diritti di terzi;
 - f) L'importo, i termini e le modalità di pagamento del canone e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
 - g) La domanda o condizione nella quale si precisa che il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti a terzi, comunque connessi o dipendenti dal rilascio dell'occupazione;
 - h) L'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione, a richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo.
3. La concessione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima rata, oppure della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva qualora si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo, fatta eccezione per le occupazioni esenti da canone per le quali è comunque sempre richiesto l'atto di concessione.
4. Il rilascio della concessione, che sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata A/R o tramite PEC, non costituisce titolo per realizzare opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi relativi ad occupazioni di suolo pubblico e iniziative pubblicitarie, anche con riferimento alle precedenti forme di prelievo. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
7. Nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture utilizzate deve essere affissa copia della concessione, in luogo ben visibile. È altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a propria cura e spese, l'eventuale



COMUNE DI RIOMAGGIORE

segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, prescritta dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 9. Divieti

1. Il Comune può, con deliberazione di Giunta, che dovrà essere ratificata entro 60 giorni dal Consiglio Comunale, introdurre limitazioni oggettive al rilascio o rinnovo di concessioni di suolo pubblico per attività commerciali attraverso l'esclusione di specifiche aree del territorio comunale.
2. Ritenuto che lo sviluppo turistico e le esigenze commerciali non possano essere garantite a detimento degli interessi generali, oltre che della salute pubblica e della civile convivenza, del decoro urbano, della tutela del paesaggio urbano storico nonché dell'identità culturale e storico architettonica dei centri storici di Riomaggiore e Manarola, che devono essere prioritariamente salvaguardati, anche in conformità ai programmi di viabilità urbana ed alle limitazioni od interdizioni del traffico veicolare al fine di prevenire l'inquinamento sia atmosferico che acustico, non possono essere rilasciate o rinnovate concessioni di suolo pubblico a scopo commerciale nelle seguenti vie e/o piazze:
 - a) Riomaggiore: Piazza Rio Finale; Piazza del Vignaiolo; Piazzale della Chiesa (porzione di Via Pecunia); Piazza della Punta; Via San Giacomo loc. Trogi e scalo; Via Telemaco Signorini; Piazza della Compagnia (porzione di Via del Santuario); Piazza del Castello; Via dell'Amore e aree attigue, come indicate nelle planimetrie di cui all'Allegato A;
 - b) Manarola: Piazza Capellini; Piazza Innocenzo IV (porzione di Via Riccobaldi); strada di Palaedo; Piazza Castello; Piazza Montale; scalo e piazzola marina; Via dell'Amore e aree attigue, come indicate nelle planimetrie di cui all'Allegato A;
 - c) Aree dedicate agli impianti di erogazione acqua potabile micro-filtrata: Via Colombo in prossimità dello slargo a monte di Piazza del Vignaiolo; Via Discovolo nei pressi di Piazza Capellini; in prossimità del Sagrato posteriore della Chiesa di Volastra.
3. Le aree sopra individuate sono dettagliate nella planimetria allegata al presente regolamento.
4. Tutte le concessioni in essere (permanenti e temporanee) si intendono decadute con effetto immediato: a) in caso di variazione del tipo di attività commerciale esercitata dallo stesso titolare; b) in caso di variazione del titolare dell'attività. In entrambe le ipotesi potrà essere presentata una nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico, come meglio specificato all'art. 11.
5. In caso di decadenza di una concessione permanente che presenta opere in muratura, si intende a carico del concessionario ogni onere di ripristino dei luoghi allo stato preesistente, il quale dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta decadenza della concessione.
6. È sempre consentita la concessione di suolo pubblico a favore di macellerie e/o peschiere, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in sede di rilascio.

Art. 9. bis Occupazione di suolo pubblico per Artisti di strada, hobbisti e creatori di opere dell'ingegno



COMUNE DI RIOMAGGIORE

1. L'occupazione di suolo pubblico per gli artisti di strada, hobbisti e creatori di opere dell'ingegno è consentita in tutto il territorio comunale ad eccezione delle seguenti aree: piazza della Stazione in Riomaggiore, piazza e via San Giacomo, via dell'Amore, via Birolli, punta Bonfiglio, strada di Palaedo;
2. L'occupazione di suolo pubblico nelle aree concesse è consentita tutti i giorni della settimana, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 18, per un massimo di due ore consecutive per ciascun soggetto; resta valida la possibilità di concedere proroghe.

Art. 10. Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, riguardanti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi concessi.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia e, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per mettere in pristino l'assetto dell'area, eliminare eventuali danni derivanti al suolo, sottosuolo e soprassuolo ed alle strutture preesistenti, nonché rimuovere eventuali materiali ivi depositati e lasciati. In mancanza provvede il Comune, con addebito delle spese;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - c) posizionare all'interno dell'area occupata, nei casi di volta in volta individuati dal Comune, idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d) esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) rilevare il Comune indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, comunque connessi o dipendenti dall'occupazione;
 - f) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) pagare il canone alle scadenze previste;
 - h) garantire un periodo di apertura invernale nei mesi da novembre a febbraio;
 - i) comunicare all'Ente entro il 30 giugno di ogni anno il periodo di chiusura invernale;
 - j) garantire la disponibilità all'apertura dell'attività su richiesta del Comune di Riomaggiore nel caso vengano rilevati periodi di carenza del servizio.

Art. 11. Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo o spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di vigenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, la stessa si intende immediatamente decaduta, ai sensi dell'art. 13 comma 7.
3. Il nuovo proprietario/gestore, qualora intenda occupare suolo pubblico per l'attività, dovrà provvedere tempestivamente (entro 30 giorni dalla data del contratto di cessione) ad inoltrare nuova richiesta di occupazione suolo pubblico, al fine di



COMUNE DI RIOMAGGIORE

consentire agli Uffici comunali di effettuare apposita Istruttoria, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

4. Il rilascio della nuova concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi alla precedente occupazione.
5. In nessun caso la nuova concessione potrà prevedere l'occupazione di suolo pubblico in misura superiore rispetto alla precedente concessione.
6. I commi che precedono si applicano anche in caso di variazione del tipo di attività commerciale esercitata dallo stesso titolare.
7. In caso di morte del titolare della concessione, gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma, entro un anno dalla data del decesso del titolare, devono inoltrare istanza di subentro all'ufficio competente, come da modello allegato al presente regolamento, allegandovi copia della denuncia di successione. Ove nulla osti, si provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione in favore dell'erede e, in caso di più eredi, in favore dell'erede concordemente designato.

Art. 12. Rinnovi e proroghe

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno un mese prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
5. Il rinnovo ovvero la proroga non possono essere concessi se il concessionario non è in regola con il pagamento del canone.

Art. 13. Modifica, sospensione, revoca, decadenza, rinuncia ed estinzione della concessione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato l'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare una concessione regolarmente rilasciata senza alcun obbligo di indennizzo, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. In caso di sospensione il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. In caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al numero di mesi (in caso di occupazioni permanenti) o di giorni (in caso di occupazioni temporanee) compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

4. L'atto di modifica della concessione comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risultante dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
5. La revoca dell'atto di concessione comporta anche lo sgombero ed il ripristino del bene occupato, nonché il pagamento dell'importo relativo ad eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.
6. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e ripristino del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa di ogni spesa a carico del concessionario.
7. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
 - b) violazione di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (variazione titolare attività commerciale o tipo di attività commerciale esercitata);
 - c) violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione;
 - d) mancato pagamento del canone dovuto entro i termini previsti dal presente regolamento;
 - e) mancata occupazione dell'area pubblica concessa, senza alcun giustificato motivo, entro i 30 (trenta) giorni successivi al rilascio della concessione permanente, ovvero entro i 15 (quindici) giorni successivi al rilascio della concessione temporanea;
 - f) trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata rilasciata la concessione, ovvero variazione del tipo di attività commerciale svolta dal titolare della concessione;
 - g) casi particolari di decadenza previsti da leggi di settore.
8. L'intervenuta decadenza della concessione comporta il mancato rilascio della stessa per l'anno successivo.
9. Il titolare può rinunciare alla concessione temporanea mediante comunicazione scritta agli uffici competenti entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, oppure per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi entro il giorno di inizio dell'occupazione.
10. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente, con comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione anticipata. In assenza di comunicazione di rinuncia rimane dovuto il canone stabilito.
11. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;
- d) la cessazione dell'attività.

Art. 14. Occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio competente, alla Polizia Municipale ed all'Ufficio tecnico, tramite fax, telefono, PEC o email. Entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza, e nel caso rilascerà il provvedimento concessorio in sanatoria, motivandolo adeguatamente. Saranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo, per l'interessato, di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
6. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, da rispettare comunque.

Art. 15. Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - d) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che siano intervenuti rinnovo o proroga della concessione ovvero che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione;
 - e) che sono realizzate come occupazioni d'urgenza, in assenza dei relativi presupposti;
 - f) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - g) attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata regolarmente dichiarata la sospensione dell'attività cui sono connesse;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- h) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvi i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
 - i) per le quali non è stato effettuato il pagamento del relativo canone entro i termini previsti.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
 3. Le occupazioni abusive permanenti, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare, con esattezza, la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.
 4. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile; diversamente si considerano occupazioni abusive temporanee.
 5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 6. In tutti i casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, con provvedimento redatto dal responsabile del servizio e notificato al trasgressore, ordina la rimozione di tutto ciò che occupa gli spazi pubblici e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione di tutto ciò che si trova sull'area e la rimessa in pristino dell'area stessa saranno effettuati d'ufficio con conseguente addebito delle relative spese al trasgressore. Il materiale rimosso sarà depositato in locali od aree idonee, con addebito nei confronti del trasgressore di tutte le spese di trasporto, custodia e magazzinaggio.
 7. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione non autorizzata.
 8. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti non dell'indennità sanano, comunque, l'irregolarità dell'occupazione.
 9. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Art. 16. Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione
 4. I coefficienti di maggiorazione o di riduzione di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 17. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree pubbliche comunali sono classificate in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le categorie sono individuate come segue:
 - CATEGORIA A:** Via dell'Amore, Via San Giacomo, Via Lo scalo compresa Punta Bonfiglio (Waterfront);
 - CATEGORIA B:** Via Discovolo dal numero civico 280 all'intersezione con Via Birolli, Via Birolli, Via Colombo dal numero civico n. 144 all'intersezione con Via San Giacomo e il tunnel ferroviario, Piazza Rio Finale;
 - CATEGORIA C:** tutte le altre.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 18. Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità per le occupazioni inferiori al metro quadrato o lineare, e al mezzo metro quadrato o lineare superiore per quelle di dimensione maggiore.
2. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente di maggiorazione o riduzione relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. Per le occupazioni permanenti che iniziano o cessano in corso d'anno, l'importo del canone è rimodulato in dodicesimi in misura proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo, considerando la frazione di mese come mese intero.
5. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica comunque la tariffa giornaliera intera.

Art. 19. Particolari tipologie di occupazione

A) Passi carrabili

1. Le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada sono assoggettate al canone. La superficie assoggettabile è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
2. La larghezza del passo carrabile deve essere almeno pari a metri lineari 2,50.
3. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabili.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come previsto dal comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Se il titolare di un passo carrabile non ha più interesse al relativo utilizzo, può rinunciare allo stesso e restituire all'ufficio competente il relativo contrassegno identificativo. Il titolare deve inoltre ripristinare l'assetto stradale, a propria cura e spese.
7. Il contrassegno identificativo di passo carrabile è personale e riferito al fabbricato ed al terreno per il quale è stato richiesto e rilasciato.
8. Il trasferimento di residenza o la cessazione, a qualsiasi titolo, del possesso dell'immobile in relazione al quale è stato autorizzato il passo carrabile comporta da parte del concessionario la restituzione del cartello identificativo posseduto al competente ufficio comunale, per la sua distruzione.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

9. Fino a quando il titolare del passo non effettua la rinuncia o la disdetta dello stesso, restituendo il contrassegno identificativo, è obbligato al pagamento del canone.
10. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio.
11. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

B) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture e simili, realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti i pubblici servizi di cui alla successiva lettera C), la tariffa è stabilita in base alla lunghezza, espressa in metri lineari, che si intende occupare, comprensiva di eventuali manufatti collegati alle condutture (pozzetti, griglie, ecc.).

C) Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro quest'ultima data deve essere versato, in un'unica



COMUNE DI RIOMAGGIORE

soluzione, il canone. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

D) Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente.
2. I titolari di concessione di suolo pubblico devono esporre i contenitori e/o sacchi dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata all’interno dell’area in concessione, nelle modalità sopra indicate.
3. È fatto divieto di lasciare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti nell’area pubblica al di fuori degli orari e dei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente.
4. La violazione del comma 1, comporta l’applicazione della sanzione, nella misura massima, di cui all’articolo 7-bis del T.U.E.L.

E) Occupazioni con chioschi

1. Per le occupazioni con chioschi, la superficie valutabile per la determinazione del canone è quella indicata nell’apposito provvedimento di concessione.

F) Occupazione da parte di pubblici esercizi, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e attività artigianali

1. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e per le attività artigianali, nei quali, nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato libero non meno di metri lineari 0,80 di larghezza del marciapiede per il passaggio di pedoni e carrozzelle in genere e previa verifica della compatibilità urbanistica-edilizia.
2. L’occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione.
3. L’occupazione con tavoli, sedie ed ombrelloni, sia del marciapiede che della strada, non deve eccedere la larghezza del fronte dell’esercizio stesso.
4. È consentita l’occupazione con pedane realizzate in struttura leggera metallica oppure lignea semplicemente appoggiata al suolo, facilmente removibili, con superficie calpestabile in materiale tale da garantire coerenza ed integrazione con le pavimentazioni esistenti. È consentita l’occupazione con pedane esclusivamente sul fronte dell’esercizio in cui si svolge la somministrazione di alimenti e/o bevande. Per



COMUNE DI RIOMAGGIORE

le caratteristiche delle padane si rimanda alla regolamentazione in vigore sino all'approvazione del regolamento di arredo urbano che sarà il nuovo riferimento.

5. Dovrà comunque essere garantita l'accessibilità a portatori di handicap. La disposizione delle pedane, inoltre, dovrà sempre garantire condizioni di accessibilità ai mezzi di soccorso.
6. All'interno dell'area pubblica concessa per le occupazioni sopra indicate è fatto obbligo posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

G) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, deposito attrezzi ad uso cantiere e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale sul suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore, risultante dall'atto di concessione. Per le occupazioni finalizzate all'esecuzione di lavori per i servizi pubblici (linea rete telefonica, elettrica, gas, acquedotto, fognatura, ecc.) la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla lunghezza, espressa in metri lineari, che risulta dall'atto autorizzativo ad eseguire lavori, moltiplicata per la larghezza teorica di metri 1,00, ovvero per quella maggiore risultante dall'atto di concessione.
2. Le concessioni relative a lavori realizzabili con concessione edilizia o SCIA sono subordinate alla durata della validità dei relativi titoli abilitativi edilizi.
3. Dal 1° Maggio non potranno essere rilasciate, in tutto il territorio comunale, concessioni per occupazioni con impalcature, ponteggi, deposito attrezature ad uso cantiere e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, se non per lavori destinati a concludersi entro il 30 Giugno. Dal 1° luglio tutte le occupazioni già concesse dovranno essere rimosse ad eccezione di ponteggi a mensola con struttura portante. Le occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia potranno essere autorizzate dal 15° Settembre.
4. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizzi l'occupazione di suolo pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture ed altro, deve rispettare le norme stabilite dal decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione.
5. Per tutte le occupazioni individuate al presente punto G) deve essere corrisposto dal concessionario idoneo deposito cauzionale a garanzia del corretto utilizzo del suolo concesso.
6. La misura di detto deposito è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
7. Condizione essenziale per lo svincolo della cauzione: che a seguito della verifica effettuata dal Settore Tecnico/Polizia Municipale dello stato dei luoghi prima dell'inizio dell'occupazione e lo stato dei luoghi al termine della stessa, non risultino rilevati danni al suolo, sottosuolo e soprassuolo.
8. Per eventuali danni rilevati, direttamente riconducibili all'occupazione del suolo pubblico, il concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione del danno, ad iniziare i lavori di ripristino. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno effettuati d'ufficio con addebito al trasgressore, trattenendo



COMUNE DI RIOMAGGIORE

corrispondente quota dal deposito cauzionale, ovvero trattenendo l'intera cauzione versata e addebitando ai trasgressori i maggiori oneri sostenuti dal Comune.

H) Occupazione per espressioni artistiche di strada

1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico secondo le tipologie di cui ai successivi commi.
2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questo ambito le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, mimi, musicisti, ecc.
3. Sono consentite le occupazioni di suolo pubblico per le espressioni artistiche di strada alle seguenti condizioni:
 - le strutture utilizzabili devono essere esclusivamente mobili e di modesto ingombro;
 - le espressioni artistiche di strada devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico ambientale, di quelle relative alla incolumità pubblica;
 - deve essere mantenuto libero l'accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
 - deve essere mantenuta la pulizia e il decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - non devono recare intralcio alla viabilità, né essere svolte in gallerie o in zone di manovra dei mezzi.
4. Le espressioni artistiche di strada di cui ai precedenti commi sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

I) Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 2500 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 2500 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

J) Fiere e mercati occasionali

1. Il suolo pubblico concesso per lo svolgimento di fiere e mercati occasionali è soggetto ad una tariffa giornaliera specifica.

Art. 20. Esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- f) le occupazioni realizzate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le occupazioni realizzate per finalità sportive e culturali;
- i) le occupazioni realizzate da dagli enti del terzo settore come individuati dalla Legge n. 106/2016 – Codice del Terzo Settore. L'esenzione si estende anche alle occupazioni finalizzate ad attività di vendita e/o somministrazione, a condizione che tali attività risultino strettamente sussidiarie e strumentali rispetto alle finalità statutarie;
- j) le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevante interesse cittadino direttamente organizzate dal Comune con il concorso di altri soggetti pubblici o privati ed espressamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
- k) le occupazioni realizzate con veicoli adibiti a trasporto pubblico di linea nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- l) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 21. Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Ufficio Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, il recapito telefonico, l'indirizzo PEC se posseduto, o in alternativa l'indirizzo e-mail;
 - b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- domanda, il recapito telefonico, l'indirizzo PEC se posseduto, o in alternativa l'indirizzo e-mail;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 22. Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

A) Insegne di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). A prescindere dal mezzo pubblicitario con cui è realizzata, le caratteristiche di un'insegna di esercizio devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferisce.

B) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i casonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte Pitturate.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- C) Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- D) Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- E) Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- F) Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- G) Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetinali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- H) Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- I) Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 23. Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio



COMUNE DI RIOMAGGIORE

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Le autorizzazioni sono telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza e al controllo l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pgressi relativi all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Art. 24. Titolarità dell'autorizzazione, obblighi connessi e subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
 4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21 comma 3 e gli estremi della autorizzazione in questione.
 5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Art. 25. Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni presente Regolamento.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 26. Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il soggetto destinatario del provvedimento di revoca è tenuto a rimuovere la pubblicità entro il termine prescritto, secondo le modalità specificate al successivo articolo 27.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'obbligo di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno



COMUNE DI RIOMAGGIORE

adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

6. In caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il soggetto interessato ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato per la quota corrispondente al periodo di mancato utilizzo calcolato a decorrere dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
7. Sono cause di decaduta dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
8. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 27. Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decaduta o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione per esigenze ed utilità pubblica, si applica quanto previsto dall'art. 26 comma 6 del presente Regolamento.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 28. Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo



COMUNE DI RIOMAGGIORE

giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Art. 29. Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti di maggiorazione o di riduzione di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 30. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone di esposizione pubblicitaria, tutte le strade e le aree pubbliche comunali sono classificate in un'unica categoria.

Art. 31. Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di maggiorazione o riduzione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria. Per le esposizioni permanenti che iniziano o cessano in corso d'anno, l'importo del canone è rimodulato in dodicesimi in misura proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo, considerando la frazione di mese come mese intero.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria. In ogni caso, il canone per l'esposizione giornaliera è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione. Oltre i novanta giorni si versa la tariffa annuale.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Art. 32. Esclusione del canone di occupazione

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

Art. 33. Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Art. 34. Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria

1. Per le tipologie di esposizione pubblicitaria riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di



COMUNE DI RIOMAGGIORE

autorizzazione di cui al precedente articolo, così come previsto dalla lettera e) dell'art. 1, comma 821, della Legge 160/2019. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso. La dichiarazione deve essere presentata, anche tramite PEC, all'Ufficio comunale competente o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. Per la pubblicità realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari.
6. I cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione. Per i medesimi cartelli di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone. Qualora invece abbiano una superficie superiore ad un metro quadrato è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

Art. 35. Esenzioni per le esposizioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- b) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inherente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36. Servizio pubbliche affissioni



COMUNE DI RIOMAGGIORE

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 37. Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 819, della legge n. 160 del 2019.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 38. Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 39. Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;



COMUNE DI RIOMAGGIORE

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 40. Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del servizio rende disponibile l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.



TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 41. Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione, fino ad un massimo di 3 rate, la prima delle quali da corrispondersi contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, le restanti tre rate da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio ovvero al rinnovo della concessione. Per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti due rate scadenti il 31.5 e il 31.7, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Le rateizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non possono essere concesse qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti pregressi del canone.
4. Per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie aventi durata pluriennale, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone, ovvero della prima rata dello stesso secondo quanto previsto al comma 2, dovrà avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione ovvero dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento, la variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 45 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
11. Il Comune, ovvero il Concessionario della riscossione, provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

Art. 42. Agevolazioni

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolaione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con delibera di Giunta Comunale.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Art. 43. Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di indennità o sanzioni per l'occupazione o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
3. Nel caso di errore addebitabile al Comune, sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno dalla data dell'indebito pagamento.

Art. 44. Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste nella parte seconda del regolamento, oltre alla Polizia Municipale e agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone (Concessionario).
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza e al Concessionario.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

3. Il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità e delle sanzioni per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 45. Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché la sanzione accessoria prevista dalla Legge n.94/2009 (sospensione dell'attività in caso di occupazioni abusive di suolo pubblico), le violazioni alle norme della parte seconda del presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821, della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
 - b) una sanzione amministrativa pecunaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 821 della Legge 160/2019, quantificata in euro 100,00.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione prevista all'art. 1, comma 821, della Legge 160/2019 per un importo pari a:
 - a) il 25 per cento del canone non versato, anche solo parzialmente;
 - b) il 12,50 per cento del canone tardivamente versato;Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui alla lettera b) è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
5. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo, nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. In caso di occupazione non conforme alla concessione rilasciata e a seguito della notifica di 3 sanzioni emesse dall'ufficio di Polizia Municipale ricevute in un anno



COMUNE DI RIOMAGGIORE

solare verrà revocata immediatamente qualsiasi concessione di suolo pubblico rilasciata su tutto il territorio comunale riconducibile all'attività commerciale o persona fisica oggetto della sanzione. Le concessione oggetto di revoca non potranno essere concesse per l'annualità successiva.

Art. 46. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericoloso o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominazione custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 47. Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto



COMUNE DI RIOMAGGIORE

illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 48. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune ovvero dal Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 49. Il Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

PARTE TERZA – CANONE MERCATALE

Art. 50. Disposizioni generali

1. Le norme della parte terza del presente Regolamento disciplinano i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Art. 51. Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 52. Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solidi al pagamento del canone.

Art. 53. Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia ai regolamenti di settore e al Testo Unico del Commercio di cui alla Legge regionale n. 1/2007 e s.m.i.

Art. 54. Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione
4. I coefficienti di maggiorazione o di riduzione di cui al comma precedente e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Art. 55. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici



COMUNE DI RIOMAGGIORE

1. Ai fini della determinazione del canone mercatale, tutte le strade e le aree pubbliche comunali sono classificate in un'unica categoria.

Art. 56. Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione. Per le occupazioni permanenti che iniziano o cessano in corso d'anno, l'importo del canone è rimodulato in dodicesimi in misura proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo, considerando la frazione di mese come mese intero.
3. Per le occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 57. Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione, fino ad un massimo di 3 rate, la prima delle quali da corrispondersi contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio ovvero al rinnovo della concessione. Per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre due scadenti il 31.5 e il 31.7, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Le rateizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non possono essere concesse qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti pregressi del canone.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

4. Per le occupazioni aventi durata pluriennale, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone, ovvero della prima rata dello stesso secondo quanto previsto al comma 2, dovrà avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione in corso d'anno della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico per cessione o affitto d'azienda è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 45 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 58. Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di indennità o sanzioni per l'occupazione o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
3. Nel caso di errore addebitabile al Comune, sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno dalla data dell'indebito pagamento.

Art. 59. Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste nella parte seconda del regolamento, oltre alla Polizia Municipale e agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone (Concessionario).



COMUNE DI RIOMAGGIORE

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza e al Concessionario.
4. Il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità e delle sanzioni per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 60. Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni alle norme della parte terza del presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821, della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
 - b) una sanzione amministrativa pecunaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nella parte terza del presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 821 della Legge 160/2019, quantificata in euro 100,00.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione prevista all'art. 1, comma 821, della Legge 160/2019 per un importo pari a:
 - a) il 25 per cento del canone non versato, anche solo parzialmente;
 - b) il 12,50 per cento del canone tardivamente versato.Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui alla lettera b) è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
5. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo, nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusive, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.



COMUNE DI RIOMAGGIORE

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. In particolare, è eseguita la confisca delle attrezzi e della merce oggetto di commercio abusivo sulle aree pubbliche, a norma dell'articolo 143, comma 1, della legge regione Liguria 3 gennaio 2007, n. 1.

Art. 61. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericoloso o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzi e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'Ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 62. Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'Ufficio competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della



COMUNE DI RIOMAGGIORE

dimostrazione dell'avvenuto pagamento. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale. La sospensione reiterata per mancato pagamento comporta la revoca della concessione.

Art. 63. Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospornerne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 64. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune ovvero dal Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 65. Il Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

PARTE QUARTA – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66. Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dei commi 816 e 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento. All'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e



COMUNE DI RIOMAGGIORE

l'importo versato in acconto non si applicano sanzioni ed interessi. Nel caso emerga una differenza negativa la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 67. Disposizioni finali

1. 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.